


<p align="center">BIOPHARMA SRL</p>		<p align="center">AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI</p>

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI E LA
BIOPHARMA SRL PER ATTIVITA' DI CONSULENZE MEDICHE OCCASIONALI**

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata AOU, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro, n. 10, codice fiscale e P. IVA 02268260904, nella persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Lorenzo Spano, in qualità di Legale Rappresentante;

e

la “BioPharma S.r.l.”, con P. Iva 02869450904 in persona del legale rappresentante Dott. Sergio Cirotto, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima sita in Sassari Via Oriani n. 3;

PREMESSO

- che le parti, come sopra costituite, operano nel reciproco interesse circa l'ampliamento e il miglioramento della capacità di assistenza sanitaria e dell'interesse scientifico nonché nel rispetto della normativa vigente e la compatibilità con i fini istituzionali;
- che con nota Prot. PG/2023/13502 del 11.09.2023 la BioPharma S.r.l, Ente privato non accreditato autorizzato alla erogazione di prestazioni nel settore biomedico e farmaceutico, ha presentato apposita richiesta di stipula di Convenzione per acquisire una collaborazione occasionale tramite specifiche professionalità del personale afferente all'AOU di Sassari in particolare nelle discipline di Chirurgia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Anatomia Patologica, Ematologia, Ostetricia e Ginecologia, Oculistica, Cardiologia e Endocrinologia.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate occasionalmente dai Dirigenti Medici afferenti alle Strutture di Chirurgia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Anatomia Patologica, Ematologia, Ostetricia e Ginecologia, Oculistica, Cardiologia e Endocrinologia. Tale attività verranno richieste dalla stessa Società che individuerà preventivamente i professionisti in base alle esperienze maturate nel corso della carriera professionale, esclusivamente previa acquisizione della loro disponibilità e parere favorevole del Direttore/Responsabile della struttura a cui afferiscono e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

ART. 2 –Attività occasionale di consulenza

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del CCNL dell'Area sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'AOU di Sassari e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale etc, nonché delle altre disposizioni di cui al Regolamento dell'AOU di Sassari sull'attività libero professionale (Alpi).

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro, ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161, la piena osservanza di detto obbligo, sarà garantito dai Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte. Il professionisti interessati dovranno altresì attestare l'assenza di conflitto d'interesse nonché presentare apposita dichiarazione in materia di inconfiribilità e di incompatibilità allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. La predetta attività di consulenza sarà effettuata dai Professionisti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e in osservanza ai Regolamenti aziendali in materia.

Resta fermo che le attività oggetto della presente convenzione potranno essere svolte occasionalmente esclusivamente da coloro che hanno optato per l'esclusività del rapporto.

ART. 3 – Compensi per le prestazioni e fatturazione

Per le prestazioni effettuate dai Professionisti, la Società BioPharma S.r.l. corrisponderà all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari € 250,00/ora, oltre a Irap e oneri di legge. Tale compenso verrà erogato ai professionisti

esclusivamente previo incasso delle somme dovute in base alle attività rese che saranno debitamente documentate in maniera periodica dai Professionisti e validate dalla Società.

I pagamenti delle predette attività di consulenze occasionali saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura emessa dall'Azienda Ospedaliero Universitaria.

La suddivisione dei compensi da erogare ai Professionisti seguirà quanto previsto dall'articolo 117 del CCNL dell'Area sanità 2016-2018.

ART. 4 – Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità annuale. La Convenzione non potrà essere rinnovata in maniera tacita. Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

ART. 5 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con un preavviso di 60 giorni notificato con raccomandata A/R o a mezzo Pec.

Nel caso il recesso venisse operato dalla BioPharma S.r.l, l'Azienda Ospedaliero Universitaria ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 6 – Trattamento dati

Con il presente atto, si autorizza ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 679/2016, al trattamento dei dati personali trasmessi ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivante dalla stessa, pertanto, i dati e le informazioni dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

ART. 7 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 8 – Copertura assicurativa

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari è esonerata da eventuali danni derivanti da responsabilità civile verso terzi o rischi da infortunio connessi alle prestazioni in oggetto per conto della BioPharma S.r.l.

ART. 9 – Disposizioni Finali

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, con imposta di bollo a carico del contraente privato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, composto da n. 3 pagine, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto in Sassari in data _____

L'Amministratore Unico

BioPharma S.r.l

Dott. Sergio Cirotto

Il Direttore Generale

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Dott. Antonio Lorenzo Spano